

Casi studio: clausole statutarie, patti parasociali e patti di famiglia



Pisa, 13 Dicembre 2022

Dott.ssa Lisa Lioncino – ODCEC Pisa

*Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Commissione Studi di Diritto Civile e Societario*



La caratteristica peculiare delle S.R.L. è
l'**elasticità** del modello societario

Attraverso **patti parasociali** e **clausole statutarie** e, segnatamente, attraverso l'attribuzione di **diritti particolari**, è possibile valorizzare la persona del socio e regolare la vita interna della società in modo funzionale con le esigenze della compagine sociale

Art. 2468, comma 3, C.c.

«Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili»



Diritti particolari nella pianificazione del passaggio generazionale

Utile strumento per consentire il mantenimento della **stabilità** della *governance* aziendale



Limiti inderogabili posti dai seguenti articoli:

- **art. 458** - «*Divieto di patti successori*»
- **art. 2265** - «*Patto leonino*»
- **art. 2468** - «*Quote di partecipazione*»
- **art. 2475** - «*Amministrazione della società*»
- **art. 2476** - «*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*»
- **art. 2479** - «*Decisioni dei soci*»

Principio di esclusività della gestione

Art. 2475 C.c.

Comma 1

«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382»

Comma 5

«La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo»

Diritto di informazione e consultazione

Azione di responsabilità

Art. 2476 C.c.

Comma 2

«I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.»

Comma 5

«L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione»

Competenza esclusiva dei soci

Art. 2479 C.c.

Comma 2

«In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci»

Inderogabilità del metodo assembleare

Art. 2479 C.c.

Comma 4

«Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis»

Principio di proporzionalità del diritto di voto

Art. 2468, co. 2, C.c.

«Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento»

Art. 2479, co. 5, C.c.

«Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione»

Divieto di patti successori

Art. 458 C.c.

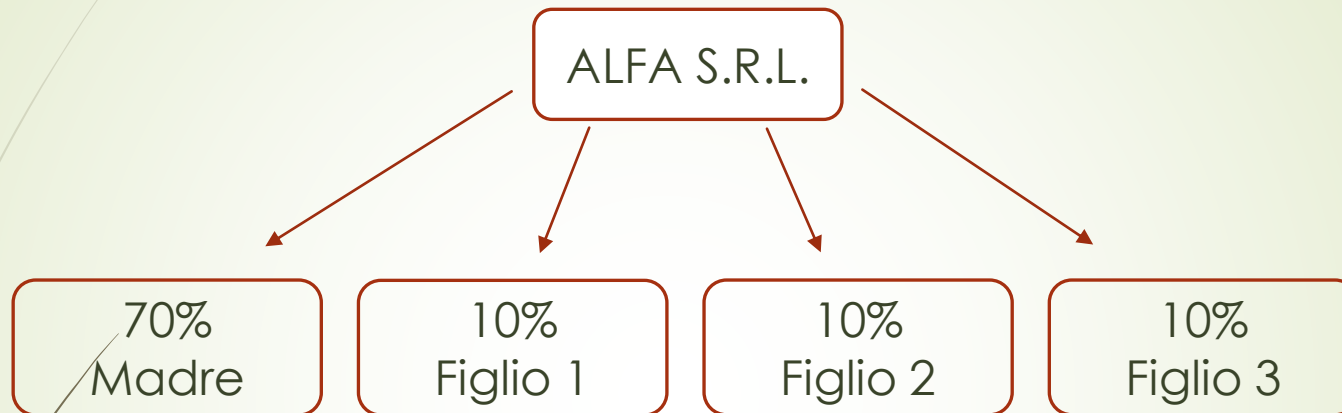
«Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi»

Divieto di patto leonino

Art. 2265 C.c.

«È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite»

Caso studio



- Figli tutti maggiorenni
- Già attivi nell'impresa familiare
- Alcuni coniugati
- "Madre" ritiene che solo "Figlio 2" ha le qualità per assumere un ruolo gestionale e manageriale nell'impresa di famiglia
- Evitare l'ingresso dei coniugi in società

Diritti particolari del socio

Art. 2468, co. 3, C.c.

«Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili»

Possibili diritti particolari a **contenuto amministrativo**:

- Diritti inerenti la nomina dei componenti l'organo amministrativo
- Diritti relativi all'esercizio di atti di gestione
- Diritti corporativi
- Diritti particolari atipici

Diritti particolari del socio

Diritti inerenti la nomina dei componenti l'organo amministrativo

- Diritto di nomina (e/o revoca) di uno o più amministratori in via diretta
- Diritto di designare una rosa di soggetti nell'ambito della quale i soci nomineranno gli amministratori
- Diritto di esprimere il gradimento circa i soggetti designati o nominati dagli altri soci
- Diritto di ricoprire, anche personalmente, la carica di amministratore

Diritti particolari del socio

Diritti relativi all'esercizio di atti di gestione

- Diritto di autorizzazioni preventive, di veto, di opposizione o di decisione, per il compimento di determinate operazioni gestorie indipendentemente dalla carica di amministratore (come l'acquisto o l'alienazione di immobili o diritti reali immobiliari, l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali, la cessione o l'affitto di azienda o ramo di azienda)
- Diritto di opposizione per determinate tipologie di atti di gestione, anche se il socio non è investito del potere di amministrare

Diritti particolari del socio

Diritti corporativi

- Possibilità di attribuzione di un voto plurimo o più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta
- Diritto di più incisivi poteri di informazione e consultazione di cui all'art. 2476, co. 2

Diritti particolari del socio

Diritti particolari atipici

- Diritto di recesso in presenza di determinate condizioni
- Diritto di prelazione nella sottoscrizione di aumenti di capitale sociale
- Diritto di esprimere il gradimento in merito alla circolazione delle quote sociali
- Diritto di prelazione in occasione di trasferimento di quote sociali
- Diritto di non frazionabilità della quota in sede di trasferimento *mortis causa*
- Diritto di trasferibilità del diritto particolare agli eredi in sede di successione *mortis causa*

Clausole di continuazione

Consentono di evitare il rischio di un eccessivo esborso per la società in sede di liquidazione della quota del *de cuius*.

Attraverso le clausole di continuazione i soci manifestano preventivamente il consenso al trasferimento della quota *mortis causa* agli eredi (tutti o alcuni).

Tipologie di clausole di continuazione:

- facoltative
- automatiche o clausole di successione
- obbligatorie
- ulteriore tipologia (ibrida)

Clausole di consolidazione

Dispongono che, in caso di morte di un socio, la consolidazione della quota del socio defunto avvenga a favore dei soci superstiti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Nella prassi si distinguono le seguenti **casistiche**:

- Non è prevista alcuna attribuzione a favore dei successori legittimi o testamentari del socio defunto (clausole di consolidazione pure);
- Agli eredi del socio defunto viene attribuito un diritto di credito corrispondente ai conferimenti effettuati dal socio stesso;
- La consolidazione opera soltanto a favore di determinati soci o categorie di soci.

Clausole in deroga all'art. 2289 C.c.

Si tratta di clausole che operano mediante l'introduzione di specifiche pattuizioni relative alle modalità e ai termini di liquidazione della quota del socio defunto.

Esempi di clausole in deroga alla disciplina legale:

- Diritto di attribuzione agli eredi di beni in natura compresi nel patrimonio sociale, anziché il diritto ad una somma di denaro;
- Diritto degli eredi alla sola restituzione del conferimento effettuato dal socio;
- Valutazione del patrimonio sociale sulla base della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio chiuso prima della morte del socio;
- Selezionano gli elementi dell'attivo patrimoniale rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale della società;
- Rimettono la valutazione ad un terzo con funzione di arbitro.

Tutela delle minoranze

Clausole di co-vendita e trascinamento

Clausole limitative della libera circolazione delle quote sociali, volte a tutelare gli interessi dei soci di minoranza.

Permettono di contrattare una fuoriuscita dalla compagine sociale come gruppo, di modo da assicurare condizioni vantaggiose a tutti.

Soggetti coinvolti nell'operazione:

- Socio di maggioranza
- Socio di minoranza
- Terzo cessionario

Tipologie di clausole di co-vendita:

- *Tag-along* (letteralmente “accordarsi”)
- *Drag-along* (letteralmente “trascinare”)
- *Bring-along* (letteralmente “portare con sé”)



Grazie per l'attenzione